

ATTO N. DD 1409

DEL 27/04/2020

Rep. di struttura DD-UA2 N. 97

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI**

OGGETTO: TERRITORIO TRASPORTI - COMUNE DI SCALENGHE – VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. VIGENTE ADOTTATA CON D.C.C. N. 16 DEL 27/03/2020 – PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA' ED OSSERVAZIONI

Premesso che per il **Comune di Scalenghe** la **strumentazione urbanistica** risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 60-480 del 01/10/1985, successivamente modificato con la Variante Strutturale, approvata con D.G.R. n. 68-35838 del 20/06/1994;
- ha approvato, con le deliberazioni di C.C. n. 02 del 19/01/2005, n. 63 del 26/10/2005, n. 73 del 12/12/2007 e n. 72 del 21/12/2007 quattro Varianti parziali al suddetto P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato con deliberazione di C.C. n. 34 del 11/07/2019, il progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, L.R. 56/77;
- ha riadottato con deliberazione di C.C. n. 16 del 27/03/2020, il progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente sopraccitata, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana con nota prot. 2362 del 06/04/2020 in formato digitale CD (pervenuto all'Ente il 10/04/2020, protocollato in data 16/04/2020 con n. 27888/2020) per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, previsto dalla citata legge e contestualmente ha revocato il progetto preliminare della Variante parziale adottata con deliberazione del C.C. n. 34 del 11/07/2019; (Prat. n. VP-06/2020);

i **dati socio-economici e territoriali** che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 2.406 abitanti nel 1971, 2.564 abitanti nel 1981, 2.740 abitanti nel 1991, 3.074 abitanti nel 2001 e 3.303 abitanti nel 2011, dati che confermano un trend demografico in costante ascesa;
- superficie territoriale di 3.168 ettari di pianura con pendenze inferiori al 5%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli sono presenti 1.030 ettari appartenenti alla Classe II[^], circa il 33% del territorio comunale, sono altresì presenti 19 ettari di aree boscate;
- è ricompreso nella Zona Omogenea n. 5 "Pinerolese" della Città Metropolitana di Torino ex art. 27 dello

Statuto della Città Metropolitana di Torino; le “zone omogenee” sono riconosciute dalla Città Metropolitana tenendo presenti l’identità storica, territoriale, sociale ed economica delle singole realtà, considerando anche altri parametri, quali l’organizzazione dei Servizi pubblici;

- è individuato nell’Ambito 14 “Pianura Pinerolese” di approfondimento sovracomunale, ai sensi dell’art. 9 delle N.d.A. del PTC2;
- insediamenti residenziali: non è individuato dal PTC2 tra gli ambiti di diffusione urbana e tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale ai sensi degli artt. 22-23 delle N.d.A.;
- è individuato dal PTC2 come “Centro Storico di tipo C di media rilevanza” ai sensi dell’art. 20 delle N.d.A.;
- sistema produttivo: il PTC2 non individua ambiti produttivi di I e II livello ai sensi degli artt. 24 e 25 delle N.d.A.;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalle seguenti infrastrutture stradali di rilevanza sovracomunale: Autostrada Torino-Pinerolo per Km 1,13; S.P. 023 *del Colle di Sestriere* per Km 2,56; S.P. 138 di *Virle* per 0,66 Km; S.P. 139 di *Villafranca* per Km 3,58; S.P. 146 di *Viotto* per 11,44 Km; S.P. 160 dei *Murisenghi* per 2,36 Km;
 - è attraversato da 1,7 km di piste ciclabili;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dalle seguenti acque pubbliche ai sensi dell’ex R.D. n. 1775 del 11/12/1933: canale di Luera o rio Pisa, rio L'essa, torrente Ologna;
 - in merito al dissesto idrogeologico è interessato da dissesti areali per 37,7 ettari (circa l’1,2% della superficie comunale);
- secondo la riclassificazione sismica ai sensi della D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 6-887, il Comune è in zona 3;

preso atto che il Comune di Scalenghe non è adeguato al P.A.I. (Piano per l’Assetto Idrogeologico) e che in conformità alla Nota Tecnica Esplicativa n. 1 DGP n. 285-9684-2012 del 10 aprile 2012 della Città metropolitana, ha adottato congiuntamente alla Variante urbanistica la “*Carta della sintesi delle conoscenze geologiche con le aree normative e le modifiche apportate dalla Variante parziale*”, la “*Relazione Geologico Tecnica*” e l’”*Autocertificazione del Tecnico incaricato sulla compatibilità geomorfologica*” con la quale specifica che gli ambiti in classe IIIb3 e IIIa non saranno interessati da nuove edificazioni, si precisa, a riguardo che tali atti non comportano il riconoscimento, la condivisione, la ratifica o l’approvazione dei dissesti e/o delle classi di idoneità all’utilizzazione urbanistica come definiti dal Comune per i quali, in conformità alla disciplina vigente la Città metropolitana non si esprime;

preso inoltre atto delle motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 16 del 27/03/2020 di adozione della Variante parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale sopraccitato, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente, qui sintetizzate:

- ampliamento della fascia di rispetto cimiteriale da 150 metri a 200 metri;
- frazione Viotto: costituzione di una Zona I8.2 “Aree produttive industriali e/o artigianali di riordino” e di una Zona SI6.1 “Aree per attrezzature di servizio produttivo” poste immediatamente ad ovest ed in ampliamento rispettivamente alla Zona I8 ed alla Zona SI6;
- frazione Murisenghi:

- ridefinizione con sensibile riduzione dell'area normativa S28, limitando la zona Servizi al solo edificio Sacro ed eliminando la destinazione d'uso urbanistico alla piazza esistente;
- stralcio dell'area per attrezzature di Servizio alla residenza S30 con assegnazione alla destinazione agricola;
- frazione Pieve/Scalenghe:
 - stralcio di parte dell'area normativa a Servizi S2 posta nella zona nord, di proprietà della chiesa parrocchiale, compresa tra il sedime ferroviario e via Santa Maria e via Pomaretto e riassegnazione alla destinazione agricola;
 - riclassificazione dell'area a Servizi S3 "attrezzatura di servizio residenziale" in area RR1 "residenziali di ristrutturazione";
 - stralcio, in prossimità del cimitero, dell'area SI1 per attrezzature di Servizio al produttivo;
 - riduzione, in prossimità del cimitero, delle aree normative I3 "produttivo industriale ed artigianale di riordino" e SI2 "attrezzature di servizio produttivo";
 - definizione di una nuova area SI2.1 a Servizi del produttivo (destinazione peso pubblico);
 - ampliamento lungo via Rivette dell'area per attrezzature di Servizio residenziale S13 con contestuale spostamento della strada comunale sopra-richiamata e riduzione dell'area RI11 "aree di completamento e nuovo impianto" e della relativa area a Servizi S14.

preso atto che per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale al PRGC con l'elaborato denominato "*Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità o di non assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica*" (Elaborato VAA) e con l'"*Allegato al Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità o di non assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica*" (Elaborato VAA.A)". Detti documenti, insieme alla Deliberazione di adozione ed agli elaborati della Variante, sono stati trasmessi dal Comune in formato digitale CD con Nota all' "*Unità Speciale VAS, VIA, AIA*" del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana quale Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

dato atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 16 del 27/03/2020 di adozione del progetto preliminare della Variante parziale in oggetto al P.R.G.C. vigente:

- **non** "... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...";
- **non** contiene il prospetto numerico che evidenzia "... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 24/05/2020;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 "*Tutela ed uso del suolo*", modificata e integrata dalle LL.RR. n.



Città metropolitana di Torino

3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è specificato che: "... contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...";

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5, articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche"; comma 2, articolo 50 "Difesa del Suolo";

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitanano, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;

- il Decreto del ViceSindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";

DETERMINA

1. **che**, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, il progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente del Comune di Scalenghe, adottato con deliberazione C.C. n. 16 del 27/03/2020, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. vigente (ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77) adottato dal Comune di Scalenghe, le seguenti osservazioni:
 - in riferimento ai contenuti dell'Atto di adozione, si ricorda quanto di seguito indicato:
 - richiamato il comma 7 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i., in cui è citato: "*la deliberazione di adozione della Variante parziale **contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la Variante è classificata parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa del PRG vigente nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f) riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetria o di superficie assentite in deroga.***", **si ricorda, non essendo previsti casi di esclusione dalla L.U.R.**, di segnalare nella deliberazione di approvazione del progetto definitivo i parametri sopra indicati, richiamando in modo completo le condizioni di parzialità della Variante di cui al comma 5 del sopraccitato articolo, analizzando tutte le Varianti parziali approvate dal Comune nell'arco di validità temporale del P.R.G.C. (Cfr. comma 6 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.), come l'aumento delle aree produttive attuato con la Variante parziale approvata con D.C.C. n. 63 del 26/10/2005, citata nella Relazione Illustrativa;
 - in riferimento al passo di cui alla lettera f), art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i., si rammenta che riducendo la superficie territoriale delle attività economiche, diminuisce anche il fattore che si moltiplica per il 6% con conseguente riduzione del massimo ampliamento concesso alle attività economiche dalla L.U.;
 - quanto citato alla lettera f), art. 17 della L.R. 56/77: "***non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti,***", evidenzia che la verifica va attuata sulla superficie territoriale (superficie fondiaria più aree a Servizi), pertanto la riduzione complessiva delle attività

produttive, proposta con la Variante in oggetto, sarà pari a 8.558 mq, in luogo di 4.937 mq segnalato negli Atti, nel dettaglio (I8.2 +9.422; SI1 -1.100; I3 -14.359; SI2 - 4.468; SI2.1 + 821 mq; SI6.1 +1.126).

- si precisa, in ragione dei dubbi manifestati nella Relazione Illustrativa, che le verifiche di cui alla lettera c) e d) del comma 5 art. 17 della L.U.R., vanno attuate sulla globalità degli standard e che il moltiplicando (C.I.R.T. x 0,5 mq/ab), avendo ridotto con la Variante in questione gli abitanti in progetto (stralcio di una porzione residenziale *RIII* - meno 66 ab.), sarà pari alla capacità insediativa residenziale teorica del Piano vigente, opportunamente decurtata di 66 abitanti;
 - si ricorda quanto indicato, al comma 7 art. 11 del Decreto del Presidente G.R. 22/03/2019 n. 4/R che recita testualmente: “... *nella deliberazione di adozione delle varianti parziali è dichiarato espressamente il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr.*”. Probabilmente per un mero errore di battitura nell’Atto di adozione si è richiamato il PTC2 e il PTCP, quest’ultimo in luogo del PPR;
 - in riferimento all’ambito *SI3*, interessato da reticolo idrografico, si ricorda quanto indicato nell’art. 10.1 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare 7/LAP/96, in cui è citato: “... *nel ribadire la necessità di tutelare e preservare qualsiasi linea di drenaggio, anche non fasciata, o cartografabile, si sottolinea quanto segue: ... Il reticolo da esaminare è quello significativo per la pericolosità, per quello non cartografato o cartografabile andranno previste indicazioni specifiche nelle N.d.A. (ad es. il divieto di intubamenti, l’inedificabilità degli alvei lungo l’intero tratto, dai settori di confluenza alla testata degli impluvi, ecc....anche in sintonia con quanto previsto all’art.31 delle N.d.A. al P.A.I. “Adeguamento dei tratti tombinati dei corsi d’acqua naturali”*”
 - la particolare geometria del nuovo tratto di via Rivette, che costeggiando l’ambito *SI3* assume delle curve ad angolo retto, parrebbe non conforme con il Regolamento di Esecuzione del Codice della strada (D.P.R. 495 del 16/12/1992) e il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 19 Aprile 2006, ad oggetto: “*Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali*” ai quali si rimanda per una corretto tracciamento;
 - la “*Direzione Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Coordinamento Procedure VIA*” della Città Metropolitana in qualità di Soggetto con competenze ambientali e in ragione dei contenuti della Variante ha ritenuto di non esprimersi sulla Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S.. Trova pertanto attuazione, in caso di mancata espressione del parere, quanto previsto alla lettera j.1 “*Procedimento integrato per l’approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione “in maniera contestuale”*”, capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 - “*In caso di silenzio l’iter procede*”;
3. **di trasmettere** al Comune di Scalenghe la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 27/04/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)
Firmato digitalmente da Giannicola Marengo